



SENT. 150/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

~~Presidente relatore~~

~~Ida CONTINO~~

~~Consigliere~~

Roberto RIZZI

~~Consigliere~~

~~Luisa de PETRIS~~

~~Consigliere~~

Maria Cristina RAZZANO

~~Consigliere~~

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. **60397** del Registro di Segreteria
promosso da:

ZAPPATORE Pasquale, nato a Nociglia (LE) il 22/01/1965 (C.F.

~~ZPPPOL65A22F916N) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro~~

Mantero (C.F. MNTLSN47H26H620A) PEC:

alessandro.mantero@ordineavvocatirimini.it,

~~contro~~

la **Procura generale** della Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t., nonché

la **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Emilia-Romagna, in persona del Procuratore regionale p.t.

~~per l'annullamento o riforma~~

	SENT. 150/2024	2	
	la sentenza n. 147/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, depositata in data 20/09/2022.		
	Uditi , nella pubblica udienza del giorno 23 novembre 2023, con l’assistenza del Segretario dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore Pres. Rita Loreto, l’Avv. Alessandro Mantero per l’appellante, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. Chiara Vetro.		
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.		
	FATTO		
	Con atto di citazione depositato in data 3 marzo 2022 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio il sig. Pasquale ZAPPATORE, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza presso la Tenenza di Cattolica, per sentirlo condannare al risarcimento del danno di € 321.729,36 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio) cagionato al Ministero dell’economia e finanze.		
	La vicenda era scaturita da due diversi procedimenti penali, nei quali l’odierno appellante era stato:		
	- quanto al primo procedimento penale n. 1807/2010 RGNR, condannato con sentenza del Tribunale di Rimini n. 94/16 (proc. n. 1807/2010 ancora pendente in appello) alla pena di un anno e otto mesi di reclusione (oltre alla interdizione dai pubblici uffici per anni due) per il reato di corruzione per atti contrari al proprio ufficio (art. 319 c.p.) in relazione a una verifica fiscale nei confronti della società “F. & F. srl”, espletata deliberatamente in		

	SENT. 150/2024	3	
	modo incompleto e superficiale, avendo il maresciallo		
	Zappatore ricevuto, in cambio, denaro (euro 24.000) e altre		
	utilità (locazione gratuita di un appartamento).		
	- nel secondo procedimento penale n. 2801/2011, con sentenza		
	del Tribunale di Rimini n. 1076/19 (proc. n. 2801/2011),		
	inizialmente confermata in appello (sentenza Corte di appello di		
	Bologna n. 1354/2021), era stato condannato alla pena di anni		
	tre e mesi quattro di reclusione (con estinzione del rapporto di		
	impiego) per il reato, riqualificato ai sensi dell'art. 319 quater c.p,		
	di "induzione indebita a dare o promettere utilità", perché, con		
	abuso della sua qualità, induceva diversi imprenditori a dargli		
	indebitamente denaro per complessivi euro 69.000, attraverso il		
	pagamento di false sponsorizzazioni emesse a favore		
	dell'Associazione Team Florance - di cui Zappatore era socio		
	occulto e amministratore di fatto - e attraverso il pagamento di		
	fatture per false consulenze emesse dalla società Ro.Max s.r.l.,		
	di cui parimenti lo stesso era socio occulto. Questo secondo		
	procedimento si è concluso con sentenza n. 6301/2022 della		
	Corte di cassazione del 1° dicembre 2021, che ha annullato		
	senza rinvio la sentenza n. 1354/2021 della Corte di appello,		
	dichiarando i reati estinti per prescrizione, non mancando,		
	tuttavia, di sottolineare come <i>"non emergano dalle sentenze di</i>		
	<i>merito e dalle censure proposte le condizioni per farsi luogo ad</i>		
	<i>un più favorevole proscioglimento nel merito"</i> .		
	Il danno cagionato all'erario veniva dunque quantificato dalla Procura		

regionale, sulla base degli esiti delle indagini delegate alla Guardia di

Finanza, in complessivi € 321.729,36, risultanti dalla somma delle

seguenti poste:

- € 225.431,25, per minore accertamento di entrate, conseguente all'incompleta verifica fiscale;

- € 81.523,69, per minori accertamenti di entrate conseguenti all'utilizzo, in sede di dichiarazione annuale, da parte delle aziende clienti, delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società Team Florence srl e RO.MAX srl;

- € 14.774,42 pari alle minori entrate per le violazioni fiscali commesse dall'associazione Team Florance e dalla Ro.Max s.r.l., concretizzatesi nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, su false sponsorizzazioni in ambito sportivo.

La Sezione territoriale, con sentenza n. 147/2022, ha preliminarmente rigettato l'eccezione di prescrizione e, nel merito, ha integralmente accolto la domanda attorea.

Avverso la sentenza di condanna ha presentato appello Pasquale ZAPPATORE, che ha formulato i seguenti motivi di gravame:

1.Errata valutazione dei fatti e dei presupposti – Erroneità della sentenza per mancata declaratoria di prescrizione dell'azione di responsabilità giudicata infondata: l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto a suo avviso gli atti di costituzione in mora notificati in data 3.12.2015 e 22.08.2020 sarebbero giunti fuori termine, in quanto il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 7 maggio 2010 nell'ambito del primo

procedimento penale e il decreto di sequestro preventivo, emesso il 23/29.06.2012 nell'ambito del secondo procedimento penale, costituirebbero entrambi una "specificata e concreta notizia di danno" idonea a far decorrere il termine prescrizione dell'azione di responsabilità.

2. Errata valutazione dei fatti e dei presupposti – Errata valutazione delle prove fornite – Erroneità della sentenza per difetto di motivazione.

Con tale censura l'appellante si duole in primo luogo della mancata considerazione, da parte dei primi giudici, che il primo procedimento penale non sia giunto a pronuncia irrevocabile poiché la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato per corruzione è ancora gravata da appello; inoltre, quanto al secondo procedimento penale, residuava a seguito della sentenza della Corte di appello n. 1354/2021 la sola condanna per il Capo A (induzione a commettere e a dare utilità), da cui è stato poi definitivamente prosciolto, per intervenuta prescrizione, con sentenza della Corte di cassazione. Inoltre, dalle prove testimoniali assunte in dibattimento emergerebbe che non è risultato provato che il sig. Zappatore abbia fruito di alcun tipo di vantaggio o che si sia sottratto alla propria attività di agente verificatore nello svolgimento delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza di Cattolica.

2.1 Sempre dalle prove testimoniali, che il primo giudice non avrebbe valutato, sarebbe emerso che nel corso della verifica effettuata l'appellante non rivestiva il ruolo di Capo pattuglia e che l'accesso alla sede della società era stato eseguito dopo l'approvazione dei superiori

gerarchici; né sarebbe stata evidenziata da parte di costoro alcuna anomalia nella condotta tenuta dall'appellante durante la verifica o nei questionari dallo stesso inoltrati ai clienti della società sottoposta a verifica, né sarebbero emersi rapporti di alcun tipo tra il Maresciallo e il sig. OMISSIS , legale rappresentante della società F.& F. srl verificata.

2.2 L'appellante, inoltre, con riferimento al procedimento penale per corruzione, riguardante la verifica fiscale, precisa che dai controlli patrimoniali del proprio nucleo familiare è emersa una modesta consistenza patrimoniale e, con riferimento ai rapporti con la signora OMISSIS, puntualizza che la stessa appare inattendibile per avere cambiato versione durante le indagini preliminari. Infine, quanto alle fatture per sponsorizzazioni da considerarsi inesistenti, l'appellante chiarisce che l'indagine sulla effettività delle operazioni non sempre è stata condotta, né lo Zappatori può essere considerato responsabile per condotte tenute da altri soggetti che sono stati assolti nel procedimento penale per reati tributari.

2.3. Contesta anche l'elemento psicologico del dolo, che sarebbe in contrasto con la condotta tenuta durante la verifica, consistita nell'aver chiesto al superiore una proroga degli accertamenti fiscali anche per gli anni successivi al 2005.

3. Errata valutazione dei fatti e dei presupposti – Errata motivazione della sentenza – Erroneità della sentenza per mancata e/o errata quantificazione del danno: con tale censura si duole del mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito, che in realtà potrebbe

	SENT. 150/2024	7	
	trovare spazio, in subordine, nella presente vicenda non essendo stata		
	provata la sussistenza del dolo, nonché lamenta la mancata verifica, ai		
	fini della quantificazione del danno, degli importi già recuperati presso		
	le società sottoposte alle verifiche fiscali in contestazione.		
	Ha concluso chiedendo “in via principale, di rigettare ogni pretesa		
	risarcitoria, siccome improcedibile per intervenuta prescrizione e		
	comunque infondata in fatto e diritto e non dimostrata; in via		
	subordinata, accertare, se del caso, il quantum risarcibile dovuto dal		
	convenuto solo nei limiti del provato. Con vittoria di spese e onorari dei		
	due gradi di giudizio”.		
	Con atto in data 9 novembre 2023 il Procuratore generale ha		
	rassegnato le proprie articolate conclusioni, con le quali ha		
	diffusamente argomentato in ordine alla infondatezza delle censure di		
	parte appellante e ha concluso per il rigetto del gravame e la condanna		
	dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.		
	All'odierna pubblica udienza le parti hanno ribadito le proprie difese		
	riportandosi ai rispettivi atti e chiedendone l'accoglimento.		
	DIRITTO		
	La progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema		
	delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art.		
	101, n. 2, del c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle		
	questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del		
	merito in senso stretto (Cass. S.U. n. 29/2016, Cass. S.U. n. 26242 del		
	2014; Corte dei conti, Sez. 2^ App., v. sent. nn. 138 e 139		
	dell'11.2.2016), fermo restando che l'ordine di trattazione delle		

questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass., sent. n. 23113/2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727/1991).

1. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in base all'assunto per cui sia il decreto di perquisizione e sequestro in data 7 maggio 2010, riferito al primo procedimento penale (n. 2807/10 RGNR), sia il decreto di sequestro preventivo datato 29 giugno 2012, relativo al secondo procedimento penale (n. 2801/11 RGNR) costituiscono una "specifica e concreta notizia di danno" e, come tali, sono suscettibili di disvelare i fatti illeciti sottostanti e costituiscono idoneo dies a quo del termine prescrizionale; cosicché, ad avviso dell'appellante, le costituzioni in mora in data 13 novembre 2015 e 22 agosto 2020 sarebbero intempestive.

La censura non ha fondamento giuridico.

Come correttamente puntualizzato dal Procuratore generale, l'appellante confonde e assimila del tutto impropriamente i concetti giuridici della *notitia damni* e il *dies a quo* della prescrizione.

La giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni di appello individua il *dies a quo* della prescrizione nella "conoscibilità obiettiva" del danno da parte del danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza. Nel caso, come quello all'esame, di occultamento doloso del danno, al criterio della conoscibilità oggettiva, quale generale criterio di individuazione del *dies a quo* del termine prescrizionale, deve

sostituirsi quello della concreta ed effettiva conoscenza (Sez. I app. n. 120/2021).

Osserva il Collegio che la fattispecie di causa è caratterizzata dalla rilevanza penale della condotta addebitata all'appellante, sicché il *dies a quo* nella fattispecie concreta può evidentemente individuarsi solo allorché l'attività dolosa, e soprattutto il danno, siano delineati nella loro oggettività a seguito di specifiche attività investigative che, nel caso di specie, si sono estrinsecate in perquisizioni, pedinamenti, intercettazioni ambientali e telefoniche, controlli incrociati di documentazione contabile, interrogatori di persone informate dei fatti: indagine, dunque, alquanto complessa e che, alla data del 19 gennaio 2011, di emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, *non era ancora conclusa* (cfr. ordinanza di custodia cautelare, pag. 26).

In modo del tutto condivisibile, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che gli illeciti addebitati allo Zappatore siano emersi pienamente solo al termine di tale complessa attività investigativa.

Prima di tale momento non sarebbe stato possibile l'esercizio del diritto ex art. 2935 c.c., (Sez. II n. 25/2019).

Tuttavia, anche a voler fare decorrere il *dies a quo* dall'ordinanza con la quale fu applicata la misura degli arresti domiciliari (19 gennaio 2011), il termine prescrizione risulta interrotto:

- una prima volta dagli atti di costituzione in mora, relativi ai due procedimenti penali, del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza, consegnati a mani proprie in data 3 dicembre

	SENT. 150/2024	10	
	2015 (nota prot.n. 355350 del 13/11/2015);		
	- una seconda volta dagli atti di costituzione in mora, sempre riferiti ai		
	due procedimenti penali, notificati in data 22 agosto 2020 (nota prot.		
	259430/1293 e nota n. 259422/1293 del 13 agosto 2020).		
	D'altronde, il decreto di perquisizione in data 7 maggio 2010 non		
	assume alcuna idoneità a disvelare nei suoi aspetti puntuali il danno		
	erariale, atteso che nel provvedimento si fa espressa precisazione che		
	<i>“questo ufficio sta procedendo ad indagine...”</i> .		
	Analogamente, quanto al decreto di sequestro, la natura stessa di		
	sommaria delibazione dei fatti non lo rende idoneo ad assicurare		
	l'effettiva e concreta conoscenza del danno erariale.		
	L'invito a dedurre, quindi, emesso in data 21 ottobre 2021, è		
	tempestivo.		
	2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice		
	di primo grado non ha tenuto conto della mancanza, in fattispecie, del		
	giudicato penale di condanna, e, ciò nonostante, avrebbe basato la		
	condanna sulle risultanze del processo penale, senza neppure		
	considerare le prove testimoniali assunte in dibattimento a suo favore.		
	Anche tale motivo non merita accoglimento, atteso che – come		
	puntualizzato dal Procuratore generale – la sentenza di condanna per		
	corruzione relativa al primo procedimento penale, pur non essendo		
	ancora definitiva, appare fondata su approfondita attività di indagine,		
	servizi di osservazione, perquisizione e sequestri, attività captative e		
	testimonianze orali, evidenziando la superficialità con cui il maresciallo		
	Zappatore aveva eseguito la verifica fiscale alla società “F & F srl”, e		

riportando stralci di conversazioni intercettate, conclusioni dei CTU sui computer sequestrati e analizzando infine le risultanze delle verifiche bancarie.

2.1. Quanto all'asserito appiattimento della decisione sulle risultanze istruttorie del processo penale, questa Sezione ha già avuto modo di ribadire (Sez. II sent. n. 194/2023) che *“il principio di autonomia dei giudizi, civile, penale e di responsabilità amministrativa non viene compromesso dall'utilizzazione del materiale probatorio riveniente da altro processo, poiché l'autonomia investe la fase decisoria e non quella istruttoria”*.

Correttamente, dunque, il primo giudice ha posto a base del proprio libero convincimento anche gli elementi probatori e fattuali emersi dal procedimento penale, tenuto conto, altresì, che *“il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai diversi organi giurisdizionali. In tale contesto, pertanto, il giudice nell'ambito del giudizio di responsabilità può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (...), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova”* (Sez. II app. sent. n. 269 del 16.11.2020).

2.2. Né appare fondato l'assunto del Mar. Zappatore secondo cui il suo

ruolo nell'ambito della pattuglia destinata ad effettuare le verifiche fiscali alla società F. & F. srl non era quello di Capo pattuglia, ma un mero ruolo esecutivo. In realtà, tali affermazioni sono ampiamente smentite dalla sentenza del Tribunale penale n. 94/2016, che ha invero precisato (pag. 49 e segg.) che *"il soggetto più importante, nell'ambito della verifica eseguita nei confronti della F & F, era da ritenere il Capo Pattuglia, ovvero, nella presente fattispecie, il Maresciallo Zappatore. Solo il primo giorno di verifica interveniva, oltre allo Zappatore e a un altro sottoposto, il Maresciallo capo d'OMISSIS, mentre dai verbali dei giorni successivi si evince che la verifica era sempre compiuta dal Maresciallo Zappatore con l'ausilio di un altro finanziere, di solito con il grado di appuntato"*. Sempre la sentenza penale ha poi precisato quali fossero le mansioni che spettavano concretamente al Capo pattuglia, precisando che trattasi di *"colui che materialmente effettua le operazioni ispettive, che sottopone al Direttore della verifica gli elementi che emergono nel corso dell'attività investigativa e le considerazioni a cui vi via perviene, e che può proporre di estendere o meno la verifica ad altri soggetti o ad altre annualità. È, in sostanza, colui che, avendo ben presente la situazione oggetto di verifica, ha la possibilità di suggerire al Direttore di approfondire oppure no con una dose di significativa autonomia che deriva appunto dal ruolo operativo di fronte al quale il Direttore, soprattutto qualora si fidi del suo collaboratore (...) ha ben pochi margini di intervento, dovendo necessariamente basarsi sulle valutazioni compiute dal Capo Pattuglia"*. La puntuale descrizione delle mansioni svolte nell'ambito

della verifica dall'appellante, dimostrano invero il ruolo di assoluta centralità dal medesimo svolto nell'ambito della vicenda corruttiva.

2.3. L'appellante ha tentato anche di minimizzare la rilevanza dei rapporti intrattenuti con l'imprenditore OMISSIS, titolare della F. & F. srl, ai fini della condanna per corruzione, ma anche tale censura si appalesa infondata, dal momento che la sentenza penale di condanna (n. 94/2016) ha puntualmente precisato che, alla luce delle acquisizioni probatorie, *“pubblico ufficiale corrotto e privato imprenditore operavano su un piano di perfetta parità”* e che *“gli incontri tra OMISSIS e Zappatore erano giornalieri (...) i loro rapporti erano di grande confidenza e complicità, come si ricava dal tenore delle conversazioni intercettate e dagli stratagemmi per non farsi vedere insieme e andavano bene al di là di una occasionale conoscenza o di una superficiale amicizia come affermato dalla difesa”*.

Anche la sentenza della Corte di appello che si è pronunciata nell'ambito del secondo procedimento penale, sebbene sia stata successivamente cassata dalla Suprema Corte per intervenuta prescrizione, ha tuttavia posto in rilievo l'atteggiamento di supremazia psicologica che il maresciallo Zappatore aveva assunto nei confronti dei privati imprenditori per il ruolo dal medesimo assunto, e aveva, altresì, confermato l'insussistenza delle attività sponsorizzate.

2.4. Da ultimo, merita di essere evidenziato che la sentenza della Corte di cassazione, pur avendo dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ha tuttavia precisato, anche allo scopo di dimostrare l'inconsistenza di censure difensive, oggi riproposte anche

in sede contabile, miranti a sostenere la mancata valutazione di prove a discarico emergenti dalle dichiarazioni degli imprenditori escussi, che la Corte di appello aveva appurato che tutti gli imprenditori sottoposti a verifica fiscale da parte del Maresciallo Zappatore versavano in posizione di soggezione nei confronti dell'imputato, il quale *“abusando della posizione rivestita nella Tenenza e quindi operando da una posizione di forza, ha sfruttato la situazione di debolezza psicologica degli imprenditori, che erano stati soggetti a verifiche fiscali e che per tale motivo hanno prestato acquiescenza alla richiesta con la finalità di conseguire un vantaggio indebito”*.

3. Con riferimento alla posta di danno riguardante la verifica fiscale condotta dalla Tenenza di Cattolica sulla società TEAM FLORANCE srl e sulla società RO.MAX srl, di cui il Maresciallo Zappatore era socio occulto, l'appellante si duole che il Collegio di primo grado non ha valutato che nulla è emerso a suo carico a seguito dei controlli patrimoniali ai quali è stato sottoposto e che lo stesso Custode giudiziario avrebbe confermato che la consistenza patrimoniale del nucleo familiare era modesta e anche il tenore di vita era normale.

Anche con riferimento a tale censura il Procuratore generale sostiene, con argomentazioni condivisibili, la sua infondatezza, atteso che la sentenza del Tribunale di Rimini n. 94/2016 attestava che l'esito degli accertamenti patrimoniali aveva dimostrato che le risorse finanziarie dello Zappatore erano integrate, nel periodo osservato, da alcuni versamenti in contanti di dubbia provenienza, di importo superiore ai prelevamenti e che *“Tali versamenti non possono non apparire sospetti*

se si tiene conto del fatto che l'unica entrata regolare lecita dello Zappatore era il suo stipendio, che tuttavia gli veniva accreditato per l'intero sul conto, sicché è anomala la disponibilità di denaro extra in contanti".

3.1 L'appellante ha cercato di minimizzare anche la rilevanza del rapporto intercorrente con la signora OMISSIS e le dichiarazioni accusatorie dalla stessa rilasciate, affermando l'assoluta inattendibilità della coindagata.

In realtà, la doglianza è del tutto smentita dalla sentenza di appello n. 1354/21 che ha dato atto che la versione fornita dalla OMISSIS appariva concordante con quella rilasciata da altri testi (OMISSIS e OMISSIS): *"ben diversa la posizione di OMISSIS. Poiché in questo caso le dichiarazioni degli imprenditori hanno trovato piena conferma in ciò che ha dichiarato la donna, la quale ha precisato con puntualità tutto il meccanismo gestito dal Militare della Guardia di Finanza"* (p. 28 sent).

3.2 Anche con riferimento all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, non trova fondamento la doglianza dell'appellante, mirante a sostenere l'incompletezza delle indagini svolte. In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, risulta dagli atti di causa e in particolare dalla sentenza della Corte d'appello (pagg. 29 e 30) che: *"le fatture sembrano fatte con il ciclostile"* e *"riportano numeri assolutamente non corrispondenti nella società dell'emittente ed in quella della ricevente"*, ed inoltre che *"la sponsorizzazione con la RO.MAX non è mai avvenuta"*, tenuto conto altresì che *"la società non*

aveva ad oggetto alcuna attività che potesse comportare sponsorizzazioni, né risultano realizzate consulenze di sorta”.

4. Con gli ultimi due motivi di gravame l'appellante si duole della condanna a titolo di dolo, in quanto sostiene che non sarebbe stata fornita la prova della condotta dolosa di Zappatore e dunque non gli può essere ascritta alcuna responsabilità. Da ultimo, lamenta il mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito, escluso dal primo giudice proprio in considerazione della condotta dolosa contestata.

I due motivi, che possono scrutarli congiuntamente, sono entrambi destituiti di fondamento. Reputa il Collegio che, in ordine all'elemento soggettivo, basti rammentare che proprio la documentazione copiosa, le intercettazioni, le testimonianze e gli ulteriori elementi di prova desunti dai procedimenti penali e dalle indagini della Guardia di Finanza appaiono pienamente esaustivi sia per delineare la condotta illecita dell'appellante, sia il nesso causale, sia l'elemento soggettivo doloso, che connota la responsabilità di Zappatore Pasquale in ordine al danno erariale da minore entrata, ricollegabile sia alle irregolari modalità con le quali ha condotto la verifica fiscale alla società “F. & F. srl”, pari ad euro 225.431,25; sia in ordine al danno erariale da minori entrate tributarie per euro 81.523,69 nonché euro 14.774,42, conseguente alla emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle società RO.MAX srl e dell'Associazione Team Florence, dei quali Zappatore era amministratore di fatto, per complessivi euro 321.729,36 oltre oneri accessori. La comprovata sussistenza dell'elemento psicologico del dolo comporta l'impossibilità di esercizio

	SENT. 150/2024	17	
	del potere riduttivo (Sez. II app. n. 240/2023).		
	Conclusivamente, l'appello va respinto e, per l'effetto, confermata la		
	sentenza di primo grado. Le spese di giudizio, come liquidate in		
	dispositivo, seguono la soccombenza.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	definitivamente pronunciando, così provvede:		
	-rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;		
	-condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del		
	presente grado che si liquidano in complessivi euro 160,00		
	(CENTOSESANTA/00).		
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.		
	Il Presidente estensore		
	(Rita Loreto)		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 12 GIUGNO 2024		
	Per la Dirigente		
	(Dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		